

VALLO DELLA LUCANIA 15 MAGGIO 2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E RIFLESSI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2024

A cura di
ERNESTO GATTO

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Concordato preventivo biennale per i
soggetti ISA

Concordato preventivo sperimentale
annuale per i soggetti forfettari

Inserimento dei dati strutturali e contabili
del 2023

I soggetti esclusi dall'accesso al
Concordato Preventivo Biennale

Le cause di decadenza dal Concordato
Preventivo Biennale

I tempi per l'eventuale accettazione
della proposta

Conseguenze dell'accesso al sistema
premiale ISA

Validità degli accertamenti nei confronti
dei soggetti concordatari

Le ragioni che hanno portato all'introduzione del nuovo istituto

La consapevolezza da parte dell'Amministrazione finanziaria della impossibilità di controllare le posizioni di un numero troppo alto di partite iva

La volontà di dedicare le risorse (poche) e gli strumenti a disposizione per verificare le posizioni dei soggetti che non accetteranno la proposta di concordato

Il tentativo di spingere i contribuenti all'adempimento spontaneo mediante il raggiungimento di un alto grado di affidabilità fiscale (voto ISA 10 in due anni)

L'obiettivo è quello di utilizzare le numerose banche dati a disposizione per proporre redditi previsti in linea con la capacità contributiva dei destinatari

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Possono accedere al CPB le imprese ed i lavoratori autonomi sotto qualsiasi forma giuridica che siano soggetti agli ISA ivi compresi i forfettari ed i minimi



Per converso non possono accedere al CPB i soggetti con ricavi o compensi oltre € 5.164.569 nonché le attività per le quali non sono elaborati ISA



Non essendo loro applicabili gli ISA si deduce che l'accesso al CPB NON sarà consentito alle associazioni in regime forfettario ex legge 398/91 ed ai soggetti multiattività



Inoltre l'accesso NON sarà consentito a chi apre o cessa l'attività in corso d'anno, acquista o affitta, dona o conferisce l'azienda, in caso di trasformazione, fusione o scissione



Infine il CPB NON si applica ai soggetti in un periodo di non normale svolgimento dell'attività, ai periodi d'imposta antecedenti la liquidazione ed a quelli nella fase di liquidazione ordinaria



Casi conclamati di NON normale svolgimento sono la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative necessarie all'avvio dell'attività e la ristrutturazione dei locali

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Il CPB NON si applica ai casi di modifica dell'attività in corso d'anno laddove l'attività cessata e quella iniziata non ricadano nello stesso modello Isa



Il CPB NON si applica laddove venga aggiunta alla preesistente attività una nuova attività se i ricavi della nuova attività dovessero risultare prevalenti

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Per l'accesso al CPB l'Agenzia formulerà una proposta per il biennio 2024-2025 che sarà valida ai fini Irpef, Ires, Irap e imposta sostitutiva da forfait (NO IVA)



Considerato che i contribuenti in regime forfettario non hanno mai fornito i dati ISA, per loro la proposta sarà sperimentale e valida per il solo anno 2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Lo scorso anno l'Agenzia entrate ha inviato migliaia di inviti alla compliance ai soggetti forfettari che non avevano compilato gli appositi righi del quadro RS per l'anno 2021

Le proteste della nostra categoria hanno indotto il legislatore (art. 6 DI 132/2023) a spostare il termine per la trasmissione dell'eventuale dichiarazione integrativa al 30/11/2024 e adesso è chiaro che in origine la richiesta era volta a ottenere le informazioni necessarie per la formulazione della proposta di concordato biennale

Fermo restando che non tutti i forfettari avranno la necessità di trasmettere la dichiarazione integrativa relativa all'anno 2021 (ad esempio chi non ha sostenuto le tipologie di spese richieste dal modello) non vi è dubbio che i dati perverranno all'Agenzia troppo tardi per poterne tenere conto nella proposta valida per il 2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



L'eventuale superamento dei limiti di ricavi/compensi nel biennio produrrà la modifica del relativo regime contabile (ad esempio dal quadro LM al quadro RG)



In ogni caso resterà immutato il reddito sulla base del quale dovranno essere versate le imposte dirette (il cambio di regime non determinerà la decadenza dal CPB)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Il contribuente resta obbligato agli obblighi di tenuta della contabilità derivanti dal regime di appartenenza (ad esempio libro giornale ed inventario se ordinario)



D'altronde in dichiarazione dei redditi il contribuente dichiarerà il reddito risultante dalle scritture contabili anche se pagherà le imposte su quello concordato

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



E' importante la determinazione analitica del reddito nel 2024-2025 perché ciò costituirà la base per la nuova proposta che sarà valida per il biennio 2026-2027



Entro il 15/06/2024 (01/04 a regime) l'Agenzia metterà a disposizione una piattaforma per l'acquisizione dei dati necessari alla elaborazione della proposta

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Ad oggi ovviamente non sappiamo quali dati verranno richiesti dal software ministeriale ma è molto probabile che si tratterà dei classici dati ISA strutturali e contabili in questo caso relativi al 2023



Ciò ribalterà le priorità nei nostri Studi perché quest'anno si dovrà iniziare proprio dall'elaborazione dei dati ISA che in passato spesso venivano immessi poco prima dell'invio della dichiarazione

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



I contribuenti NON saranno obbligati all'immissione dei dati nella piattaforma ma naturalmente sarà difficile resistere alla tentazione di conoscere quantomeno quale sarebbe stata la proposta dell'Agenzia



La proposta dell'Agenzia sarà tendenzialmente in crescita rispetto al reddito 2023 ma probabilmente tale incremento sarà maggiore per chi presenterà un voto ISA basso ovvero una media voto non uniforme negli anni

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Il termine per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi 2024 per il 2023 viene fissato PER TUTTI i contribuenti al 15/10/2024 (a regime sarà il 30/09)



Il contribuente dopo aver immesso i dati nella piattaforma riceverà la proposta da parte dell'Agenzia che potrà accettare o meno entro la stessa data (15/10/2024)

Calendario del CPB per il prossimo anno (2025)

```
graph TD; A[Calendario del CPB per il prossimo anno (2025)] --> B[La piattaforma per l'inserimento dei dati sarà pronta entro il 15/04/2025]; A --> C[Il contribuente dovrà aderire alla proposta di concordato entro il 30/06/2025]; B --> D[Le dichiarazioni dei redditi andranno presentate entro il 30/09/2025]; C --> E[Il versamento a saldo ed in 1^ acconto delle imposte scadrà il 30/06/2025];
```

La piattaforma per l'inserimento dei dati sarà pronta entro il 15/04/2025

Il contribuente dovrà aderire alla proposta di concordato entro il 30/06/2025

Le dichiarazioni dei redditi andranno presentate entro il 30/09/2025

Il versamento a saldo ed in 1^a acconto delle imposte scadrà il 30/06/2025

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Quest'anno i contribuenti verseranno entro il 31/07/2024 il 1^ acconto Irpef sulla base del metodo storico mentre verseranno entro il 30/11/2024 il secondo acconto 2024 sulla base della proposta nel frattempo accettata



E' probabile che i software sostituiranno il reddito concordato per il 2024 a quello dichiarato per il 2023 fermi restando gli altri dati che incidono sul versamento dell'acconto (oneri detraibili e deducibili, ritenute, etc..)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



I contribuenti forfettari dovranno inserire i dati contabili e strutturali 2023 nella piattaforma se vorranno ricevere la proposta di concordato ma manterranno l'esonero dall'obbligo di inserire i dati ISA finché resteranno tali



Potrebbe essere riproposta la proroga al 16 gennaio 2025 del versamento del 2^a acconto delle imposte dirette con facoltà di ripartire la somma in cinque rate mensili dal 16/01 al 16/05 (come previsto dalla legge delega)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



I contribuenti forfettari pur dovendo rispettare il reddito concordato con l'Agenzia potranno comunque dedurre dallo stesso i contributi previdenziali obbligatori versati



Naturalmente l'obbligo di rispettare il reddito concordato viene esteso ai soci di società di persone e di Srl trasparenti nonché ai collaboratori dell'impresa familiare

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Anche se i contribuenti potrebbero inserire i dati in piattaforma a ridosso del 15/10, strategicamente prima immetteranno i dati e prima riceveranno la proposta avendo così più tempo a disposizione per valutarne l'accettazione



D'altronde un grande vantaggio (specialmente per i forfettari) consiste nel fatto che al 15/10 ormai l'andamento del reddito 2024 sarà ben delineato consentendo quindi una eventuale accettazione più consapevole della proposta

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



La proposta di concordato per il biennio 2024-2025 non si baserà soltanto sui dati relativi all'anno 2023, bensì si terrà conto anche dei dati reddituali pregressi



Oltre ai dati comunicati dal contribuente, l'Agenzia utilizzerà anche i dati presenti nelle banche dati di cui dispone (ad esempio anagrafe dei rapporti finanziari)

Esempio di una possibile proposta biennale

Un contribuente registra nel 2023 un voto ISA pari a 4 con reddito d'impresa dichiarato pari a € 28.000 e rileva una richiesta di maggiori ricavi pari a € 22.000 per raggiungere subito voto ISA 10

La proposta di concordato dovrebbe accompagnarlo alla compliance in due anni

Per il 2025 la proposta dovrebbe prevedere un reddito pari a € 50.000

Per il 2024 la proposta dovrebbe prevedere un reddito pari a € 39.000

Il contribuente potrebbe integrare i ricavi 2023 ed ottenere un voto più alto

La scelta di integrare spontaneamente i ricavi 2023 porterebbe ad una crescita meno violenta del reddito nel biennio concordatario

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



E' chiaro che una volta accettata la proposta il contribuente dovrà versare le imposte sul reddito concordato indipendentemente da quale sarà il reddito (minore o maggiore) risultante dalla contabilità



E' causa di decadenza dal concordato l'emersione di differenze tra i dati reali e quelli (falsi) inseriti dal contribuente che determinino un reddito $> 30\%$ rispetto a quello concordato

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Se un contribuente capisce a fine anno 2025 che il reddito proposto in sede di concordato preventivo biennale non sarà raggiungibile e dovesse cessare nello stesso anno l'attività, ciò sarebbe causa di decadenza dal CPB per il solo anno 2025



Un'altra legittima riflessione per un'impresa è costituita dalla modifica del criterio di determinazione del reddito tra il 2024 ed il 2025 (ad esempio da cassa a competenza) tanto più che le opzioni di questo tipo si formalizzano a consuntivo nel 2026

Si potrà trasmettere la dichiarazione tardiva ?

E' da ritenere tassativo il termine del 15/10/2024 per accettare la proposta di concordato formulata dall'Agenzia

Ciò perché il contribuente ne avrebbe un indebito vantaggio potendo attendere la fine dell'anno per valutare la proposta

Quindi una eventuale trasmissione tardiva o integrativa non dovrebbe poter consentire l'accettazione della proposta

Naturalmente le dichiarazioni tardive o integrative potranno essere trasmesse per le altre finalità di correzione consuete

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



L'accesso al CPB sarà consentito indipendentemente dal voto ISA 2023 e i contribuenti che aderiranno avranno altresì pieno accesso al regime premiale (chi avrà voto > 8 anche se non aderirà)



Per migliorare il voto Isa 2023 e ridurre l'impatto dell'incremento del reddito proposto per il biennio 2024-2025, i contribuenti potranno volontariamente aumentare i propri ricavi in dichiarazione

Dettaglio del sistema premiale ISA 2024

Compensazione crediti IVA fino a € 70.000 e Imposte Dirette fino a € 50.000 senza visto di conformità

Esclusione applicazione della disciplina delle società di comodo (non operative per insufficienza dei ricavi registrati)

Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento

Rimborsi IVA fino a € 70.000 senza visto di conformità né garanzie bancarie o assicurative

Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (analitico-presuntivi)

Esclusione da Redditometro a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Non possono accedere al CPB i contribuenti con debiti erariali e/o previdenziali, relativi all'anno precedente al biennio (quindi al 2023), oltre € 5.000 esclusi i ruoli oggetto d'impugnazione o di rateizzazione



La formulazione è criptica perché, ad esempio, non si capisce se eventuali debiti da avvisi bonari debbano considerarsi o meno ed in ogni caso i debiti erariali 2023 diventeranno tali soltanto dopo la fine della rateizzazione dal saldo e quindi a dicembre 2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Non possono accedere al CPB i contribuenti che (pur essendovi obbligati) hanno omissso l'invio della dichiarazione dei redditi in almeno un anno fra i tre antecedenti al biennio (triennio 2021-2023)



Non possono altresì accedere i contribuenti condannati per reati penali tributari (DI. 74/2000) ovvero di riciclaggio (artt. 648-bis e segg. c.p.) commessi nei tre anni antecedenti al biennio (2021-2023)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



L'accettazione della proposta obbliga i contribuenti ed i soci tassati per trasparenza a dichiarare gli importi concordati a pena di iscrizione a ruolo delle somme concordate e non effettivamente dichiarate



Nel biennio oggetto di CPB i contribuenti sono soggetti ai normali obblighi contabili (ISA compresi) e gli importi concordati non hanno correlazioni con l'Iva che resterà dovuta sui ricavi/compensi effettivamente conseguiti

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Il reddito di lavoro autonomo concordato sarà rettificato in aumento o in diminuzione dalle plus/minusvalenze con l'obbligo di dichiarare comunque un reddito di almeno € 2.000 (da ripartire tra i soci)



Lo stesso meccanismo si applicherà ai redditi d'impresa tenendo conto (in aumento/diminuzione) anche delle soppravvenienze attive/passive e delle perdite di esercizi precedenti, sempre con un reddito minimo di € 2.000

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Anche i contributi previdenziali saranno dovuti sul reddito concordato ferma restando la possibilità per i contribuenti di optare per il versamento degli stessi sui redditi effettivamente conseguiti (**solo se più elevati**)



Mentre per l'Inps non vi sono dubbi, ci sono già forti resistenze dalle casse di previdenza professionali (ADEPP) le quali, nel reclamare la propria autonomia, contestano la facoltà per il contribuente di versare sul reddito concordato

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



In presenza di circostanze eccezionali (individuate con apposito decreto) che determinano un calo di reddito rispetto a quello concordato di oltre il 50%, il CPB cessa di avere effetto con decorrenza dallo stesso anno



Le prime indiscrezioni citano, tra tali circostanze, malattie prolungate e documentate, eventi naturali (quali frane, incendi o allagamenti), furti o crisi improvvise di settore (esempio mucca pazza per i macellai)



Il CPB cessa di avere effetto **per entrambi i periodi d'imposta** a seguito di accertamento relativo ad un anno del biennio o al precedente che rettifichi il reddito per oltre il 30% dei ricavi dichiarati

Esempio



- 1) Anno 2024: Ricavi dichiarati € 80.000 ed accertamento per costi indeducibili pari a € 22.000 (< 30% e quindi il CPB resta valido);
- 2) Anno 2023: Ricavi dichiarati € 90.000 ed accertamento per ricavi non dichiarati pari a € 28.800 (> 30% e quindi il CPB cessa di avere effetto)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Sono causa di cessazione del CPB le violazioni di non lieve entità (art. 22, comma 2), l'omesso versamento delle imposte sui redditi concordati o l'inesatta comunicazione dei dati ISA che determini un maggior reddito di oltre il 30% rispetto a quello concordato



Tra le violazioni di non lieve entità si segnala la intervenuta contestazione di tre omesse o irregolari emissioni di documenti commerciali rilevate in giorni diversi all'interno del triennio 2023-2025 (quello antecedente ed il biennio in CPB)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Il decreto prevede esplicitamente che Ade e Gdf programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo e di verifica nei confronti dei soggetti che non aderiscono al CPB



Appare chiaro l'obiettivo di spostare in un'area che non sarà oggetto di verifiche i contribuenti che accetteranno di versare le imposte su un reddito pre concordato leggermente superiore a quello del 2023



D'altronde non è una sorpresa apprendere che meno dell'1% dei titolari di partita Iva viene annualmente sottoposto a verifica anche perché l'Italia possiede il record UE per numero di partite Iva aperte



Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali per l'accesso a determinati benefici o agevolazioni, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato (ad es. per l'ISEE)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Per il 2024 i soggetti che potrebbero aderire al CPB verseranno le imposte entro il 31/07 senza maggiorazione (ovvero entro il 20/08 con lo 0,40%) mentre le imprese con ricavi oltre € 5.164.569 dovranno versarle entro il 30/06 (20/07 con maggiorazione)



Per evitare la decadenza dal CPB il contribuente può presentare dichiarazione integrativa e ravvedersi ma lo deve fare prima che le violazioni siano state constatate o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o richieste documentali di cui egli sia venuto a conoscenza

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Gli accertamenti che un contribuente in CPB potrà subire saranno soltanto quelli analitici ovvero quelli risultanti dai controlli bancari mentre non saranno validi eventuali accertamenti induttivi o analitici-presuntivi



Ciò è abbastanza tranquillizzante se consideriamo che la maggior parte degli accertamenti sono analitico-presuntivi: tazzinometro, bottigliometro, tovagliometro, percentuali di ricarica, etc..

Riflessioni finali - 1

VANTAGGI

Probabile assenza di verifiche e controlli di natura sostanziale

La scelta viene effettuata quando la prima annualità si è quasi conclusa

SVANTAGGI

Non è conveniente per i soggetti con traiettoria reddituale discendente

Eventi straordinari imprevedibili non inclusi nel futuro decreto

Riflessioni finali - 2

VANTAGGI



Non esiste alcun limite di
splafonamento rispetto
alla proposta ricevuta

Svaniscono i rischi di
disconoscimento di costi
non inerenti o non congrui

SVANTAGGI



Nelle società trasparenti i
soci potrebbero avere
esigenze divergenti

Sembrerebbe pericoloso
accettare la proposta solo
per il primo biennio

Chiarimenti attesi - 1

Soggetti multiattività con
attività secondaria oltre
30% dei ricavi complessivi

Soggetti con periodo di non
normale svolgimento della
propria attività

Associazioni e Società
sportive in regime
forfettario ex legge 398/91

Periodi d'imposta a cavallo
nei procedimenti di
liquidazione societaria

Chiarimenti attesi - 2

Soggetti interessati da
procedimenti di fusione o
scissione societaria

Durata della proposta
(annuale o biennale) per le
associazioni in forfait

Soggetti interessati da
processi di trasformazione
progressiva o regressiva

Validità della proposta per
le società agricole, gli
agriturismi e simili

Il modello CPB

Da presentare solo se si intende aderire



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO P

Concordato
Preventivo
Biennale

Condizioni di accesso

P01	Presenza dei requisiti		Barrare la casella
P02	Assenza di cause d'esclusione		Barrare la casella
P03	Presenza di eventi straordinari		

Dati contabili

P04	Reddito rilevante ai fini del CPB		,00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB		,00

Proposta CPB

P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024		,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025		,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024		,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025		,00

Accettazione proposta CPB

P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025		Barrare la casella
-----	--	--	--------------------

Il modello CPB

Da presentare solo se si intende aderire

SEZIONE VI
Concordato
Preventivo
regime forfetario

Condizioni di accesso

LM60 Presenza dei requisiti

LM61 Assenza di cause d'esclusione

LM62 Presenza di eventi straordinari

Proposta CPB

LM63 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024

Accettazione proposta CPB

LM64 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024

Le altre novità della dichiarazione dei redditi 2024

LA FLAT TAX INCREMENTALE

Per il solo 2023 imprese e professionisti individuali in regime ordinario o semplificato potranno applicare al loro extra reddito un'imposta sostitutiva



La base imponibile è data dalla differenza tra il reddito del quadro RF, RG, RE o LM del 2023 ed il più elevato tra gli stessi redditi del 2020, 2021 e 2022

L'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali sarà del 15% e si applicherà su una base imponibile massima di € 40.000



La differenza sarà decurtata di un importo pari al 5% calcolato sul reddito più alto del triennio 2020-2022

LA FLAT TAX INCREMENTALE

La flat tax non si applica nei casi di inizio dell'attività nel 2023 ma non è richiesto che il contribuente abbia conseguito redditi d'impresa per l'intero triennio



Nei casi di attività svolta per una parte dell'anno sarà necessario operare il ragguaglio all'intera annualità del reddito prodotto nella frazione di esercizio

Quindi il regime si applica anche a chi abbia conseguito un reddito d'impresa o di lavoro autonomo in almeno un intero anno del triennio dal 2020 al 2022



Naturalmente per chi è nel regime di cassa o di registrazione Iva non sarà difficile orientare legittimamente l'andamento reddituale secondo i propri obiettivi

Esempio

```
graph TD; A[Esempio] --> B[Professionista con reddito imponibile 2023 pari a € 80.000 e con reddito più elevato nel triennio precedente pari a € 60.000]; B --> C[Tassazione corrispondente con Irpef (43%) ed addizionali (1,23% + 0,80%): € 17.000 x 45,03% = € 7.655]; D[Incremento di reddito pari a € 20.000 – Franchigia 5% € 3.000 = imponibile € 17.000 x 15% = Flat Tax € 2.550]; D --> E[In questo esempio il risparmio d'imposta in Flat tax rispetto alla tassazione ordinaria è pari a € 5.105 (67%)];
```

Professionista con reddito imponibile 2023 pari a € 80.000 e con reddito più elevato nel triennio precedente pari a € 60.000

Tassazione corrispondente con Irpef (43%) ed addizionali (1,23% + 0,80%): € 17.000 x 45,03% = **€ 7.655**

Incremento di reddito pari a € 20.000 – Franchigia 5% € 3.000 = imponibile € 17.000 x 15% = Flat Tax **€ 2.550**

In questo esempio il risparmio d'imposta in Flat tax rispetto alla tassazione ordinaria è pari a **€ 5.105 (67%)**

LA FLAT TAX INCREMENTALE

Rientrano nel regime della flat tax sia l'impresa familiare che l'azienda coniugale limitatamente al titolare dell'impresa stessa



Resta fermo che l'imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alla quota di reddito attribuita all'imprenditore titolare dell'impresa

In particolare per verificare l'incremento di reddito rispetto al triennio 2020-2022 si prende in considerazione l'intero reddito conseguito dall'impresa nel 2023



L'accesso al regime è precluso a coloro che siano stati forfettari nel 2023 ma vi può accedere chi è decaduto dal regime in corso d'anno

LA FLAT TAX INCREMENTALE

L'Irpef andrà calcolata applicando le aliquote proprie senza considerare ai fini della progressività la parte di reddito assoggettata alla flat tax



Sono esclusi dalla flat tax incrementale i redditi delle società di persone imputati ai soci in ragione del principio di trasparenza

Il risparmio fiscale massimo può superare i 2/3 e sarà tanto più elevato quanto più elevato sarà il reddito del contribuente



È chiaro che qualcuno potrebbe aver spostato fatturato dal 2022 al 2023 o anticipato dal 2024 al 2023 proprio con l'obiettivo di incrementare la forchetta

LA FLAT TAX INCREMENTALE

Nel caso in cui il reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia negativo, ai fini della determinazione dell'incremento di reddito la perdita è da ritenersi irrilevante



L'accesso al regime della flat tax incrementale non è precluso a coloro i quali siano stati forfettari o minimi in uno o più degli anni del triennio 2020-2022

Per cui in presenza di risultati negativi nell'intero triennio 2020-2022 il reddito soggetto a flat tax sarà tutto quello del 2023 entro il limite di € 40.000



In tal caso per la determinazione dell'incremento reddituale anche il reddito da quadro LM è utilizzato qualora rappresenti il maggiore del triennio

LA FLAT TAX INCREMENTALE



Per la verifica del maggior reddito del triennio e della sua comparazione con il reddito 2023 si prende in considerazione il dato esposto in dichiarazione al netto delle perdite pregresse



Gli acconti d'imposta 2024 dovranno essere versati senza tener conto del meccanismo della flat tax incrementale

I soggetti in flat tax incrementale compileranno la Sez. II del quadro LM

Il maggior reddito registrato nel 2023 rispetto al triennio precedente dovrà essere indicato nel rigo LM12:

- Colonne da 1 a 3 → importo reddito d'impresa o lavoro autonomo conseguito negli anni 2020 – 2022
- Colonna 4 → il maggiore tra gli importi indicati nelle colonne precedenti, incrementato della franchigia 5%

Il reddito conseguito nell'anno di riferimento va indicato nel rigo LM13 colonna 1

L'incremento reddituale va indicato nel rigo LM14

SEZIONE II Tassa piatta incrementale (art. 1, commi 55- 57, legge n. 197 del 2022)

LM12	Redditi d'impresa e di lavoro autonomo del triennio precedente	1	2020 50.000 ,00	2	2021 30.000 ,00	3	2022 60.000 ,00	4	Maggior reddito incrementato 63.000 ,00
IMPRESA FAMILIARE									
LM13	Redditi d'impresa e di lavoro autonomo 2023	1	80.000 ,00	2 Quota possesso titolare % di cui reddito intera impresa familiare 3 ,00					
LM14	Reddito assoggettato ad imposta sostitutiva	Incremento reddituale lordo (LM13 col. 1 - LM12 col. 4)		Incremento agevolabile					
		1	17.000 ,00	2	17.000 ,00				
LM15	Imposta sostitutiva dovuta	(15% dell'importo di LM14, col. 2)							
		2.550 ,00							

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 viene abolita l'ACE (Rendimento Nozionale 1,3% sugli incrementi di patrimonio netto tra il 2011 ed il 2023)



Particolare attenzione andrà posta alle distribuzioni di utili pregressi che, se deliberate entro il 31/12/2023, andranno a comprimere il beneficio riducendo il patrimonio netto

Le eccedenze non sfruttate rilevate per il 2023 potranno essere comunque utilizzate nei periodi d'imposta successivi senza limitazioni di carattere temporale



Eventuali apporti dei soci o rinunce ai crediti del 2023, sempre da parte dei soci, andranno ad incrementare la base ace ma dovranno essere ragguagliate ad anno

La recapture della super Ace è limitata all'importo che nell'anno 2021 aveva fruito dell'agevolazione maggiorata al 15% (Rigo RS112A – Col 4 del Mod. 2022)



Quindi una eventuale distribuzione di utili pregressi (ante 2022) avrebbe due pesanti conseguenze: l'una sulla base Ace 2023 (1,3%) e l'altra sulla Superace 2021 (15%)

Il meccanismo di *recapture* scatta se entro la fine del 2023 l'incremento del patrimonio netto 2021 risulti riassorbito in tutto o in parte a causa di dividendi o assegnazioni ai soci



La recapture invece non scatta se la riduzione del patrimonio netto nel 2022 e nel 2023 è stata causata dalla perdita di esercizio civilistica registrata dalla società

Deduzione
per capitale investito
proprio (ACE)

☐

11

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERDITE DI ESERCIZIO

La gestione fiscale delle perdite d'esercizio

La Società, che è al 4^a esercizio, nel 2022 ha registrato una perdita fiscale di € 14.400 e nel 2023 una perdita di € 9.800

Realizzate nei primi tre periodi d'imposta

Riporto illimitato

Utilizzo illimitato

Realizzate nei periodi d'imposta successivi

Riporto illimitato

Utilizzo max 80% reddito

Perdite di impresa non compensate

		SIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionale IRES	
RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	1	2	3	4	5	6	7
			,00	9.800	,00	,00	,00	,00	,00
RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1	2	3	4	5	6	7
			,00	14.400	,00	,00	,00	,00	,00
		Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale	
		9		10		11		12	
		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale	
		12		13		14			

LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

Trattasi di un istituto che viene concesso a tutte le imprese (individuali o collettive) in qualsiasi regime di contabilità (forfettaria, semplificata o ordinaria)



Chiaramente questo istituto dovrebbe risultare meno attraente per i soggetti forfettari ed in contabilità semplificata per i quali le rimanenze fiscalmente non rilevano

Consiste nella facoltà di adeguare le risultanze contabili delle esistenze iniziali all'1.1.2023 alla consistenza fisica mediante pagamento di un'imposta sostitutiva



Le esistenze iniziali all'1.1.2023 potranno essere rettifiche sia in aumento che in diminuzione ed in quest'ultimo caso dovrà essere versata anche l'Iva

LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

Si ritiene possibile adeguare soltanto le giacenze «fisiche» e non è quindi consentito adeguare ad esempio le rimanenze di opere e servizi in corso di esecuzione



Nelle ipotesi di aumento della consistenza di magazzino si può solo agire sulle quantità mentre al contrario la riduzione può avvenire sia per quantità che per valore delle merci

Appare decisamente più costosa l'ipotesi di riduzione delle giacenze in quanto sottintende la vendita in nero di una parte dei beni con l'obbligo di versare l'Iva



In realtà la necessità di ridurre la consistenza di magazzino non sempre cela vendite in nero, talvolta nasconde il tentativo di ridurre l'entità del risultato di esercizio

LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

La scelta per la regolarizzazione si perfeziona con l'inserimento in dichiarazione dei redditi e se l'imposta non viene versata verrà iscritta a ruolo



Nello stesso caso di riduzione rimanenze l'imposta sostitutiva sarà del 18% e verrà applicata sul coefficiente di maggiorazione differenziato per tipologia di attività

In caso di rettifica al ribasso l'Iva sarà dovuta con l'aliquota media 2023 x (valore eliminato x coefficiente di maggiorazione) quest'ultimo sarà fissato con decreto



Nel caso di iscrizione (aumento) di rimanenze, l'Iva non sarà dovuta e l'imposta sostitutiva sarà conteggiata sul valore delle rimanenze iniziali iscritte

Esempio

- Aliquota media Iva 2023: 10%
- Percentuale di maggiorazione: 20%
- Valore magazzino da eliminare: € 150.000



Sia l'Iva che l'imposta sostitutiva sono indeducibili dal reddito d'impresa ed i versamenti saranno il 50% entro il 30.06.2024 ed il saldo entro il 30.11.2024

1. Iva dovuta: € 180.000 x 10% = € 18.000
2. Imposta Sost: € 30.000 x 18% = € 5.400



I nuovi valori sono riconosciuti, sia ai fini civilistici che fiscali, dall'esercizio 2023 e non possono essere utilizzati per accertamenti sugli esercizi precedenti

LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

Dal punto di vista contabile, se si tratta di errore rilevante, l'eliminazione va a ridurre il saldo di apertura di una voce del patrimonio netto (ad es. utili a nuovo)



Ricordiamo che la stessa norma esclude la rilevanza ai fini di qualsiasi sanzione, per cui si deve ritenere che non possa essere mai contestato il «falso in bilancio»

Se l'errore non è rilevante (improbabile che accada) la correzione può essere imputata al conto economico e la sopravvenienza andrà tra le variazioni in aumento



Nella prossima dichiarazione dei redditi un apposito quadro rappresenterà queste operazioni (quadro RS ?) e dei nuovi valori si dovrà tenere conto ai fini degli ISA 2023

Esempio – 1

Scritture contabili in caso di errore ritenuto rilevante con riduzione del valore delle giacenze all'1.1.2023 per € 150.000



Scrittura in data 31/12/2023
Patrimonio netto (Riserva Straordinaria) A
Merci c/Esistenze iniziali € 150.000

OIC 29

Scritture contabili in caso di errore ritenuto NON rilevante con riduzione del valore delle giacenze all'1.1.2023 per € 4.000



Scrittura in data 31/12/2023
Sopravvenienza passiva (non deducibile) A
Merci c/Esistenze iniziali € 4.000

OIC 29: In presenza di errore rilevante la correzione va a riduzione o aumento del saldo di apertura di una voce del patrimonio netto (Utili a nuovo o altra voce più appropriata) senza alcuna influenza sul conto economico e pertanto sul reddito di periodo

Esempio – 2

Scritture contabili in caso di errore ritenuto rilevante con incremento del valore delle giacenze all'1.1.2023 per € 150.000



Scrittura in data 31/12/2023
*Merci c/Esistenze iniziali A Patrimonio netto
(Riserva Straordinaria) € 150.000*

OIC 29

Scritture contabili in caso di errore ritenuto NON rilevante con incremento del valore delle giacenze all'1.1.2023 per € 4.000



Scrittura in data 31/12/2023
*Merci c/Esistenze iniziali A Sopravvenienza
attiva (non imponibile) € 4.000*

OIC 29: In presenza di errore rilevante la correzione va a riduzione o aumento del saldo di apertura di una voce del patrimonio netto (Utili a nuovo o altra voce più appropriata) senza alcuna influenza sul conto economico e pertanto sul reddito di periodo

LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

SEZIONE XXVII				
Imposta sull'adeguamento delle esistenze iniziali di beni				
		Valore maggiorato	Aliquota	Imposta
	RQ110 Eliminazione esistenze iniziali - IVA	1 180.000,00	2 10%	3 18.000,00
		Valore maggiorato	Valore eliminato	Differenza
	RQ111 Eliminazione esistenze iniziali - IRES e IRAP	1 180.000,00	2 150.000,00	3 30.000,00
				Imposta
	RQ112 Esistenze iniziali omesse		1 0,00	2 0,00

Riduzione del valore delle giacenze all'1.1.2023 per € 150.000

Incremento del valore delle giacenze all'1.1.2023 per € 150.000

SEZIONE XXVII				
Imposta sull'adeguamento delle esistenze iniziali di beni				
		Valore maggiorato	Aliquota	Imposta
	RQ110 Eliminazione esistenze iniziali - IVA	1 0,00	2	3 0,00
		Valore maggiorato	Valore eliminato	Differenza
	RQ111 Eliminazione esistenze iniziali - IRES e IRAP	1 0,00	2 0,00	3 0,00
				Imposta
	RQ112 Esistenze iniziali omesse		1 150.000,00	2 27.000,00

1

Risposta n. 53/E/2024

L'Agenzia ha negato la disapplicazione della disciplina delle società non operative ad una società immobiliare che nel biennio 2021 e 2022 non aveva superato il test dei ricavi

Nell'istanza la società aveva avanzato diverse questioni legate alla fase di congiuntura negativa che il settore immobiliare aveva attraversato nel periodo interessato

La società lamentava che il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile appariva irrealistico rispetto al valore di mercato che era stato rappresentato in bilancio attraverso una svalutazione dello stesso

2 Corte di Giustizia UE Causa C-341/22

Le regole Iva contenute nella disciplina sulle società di comodo violano il diritto UE sia per quanto riguarda la soggettività passiva che per quanto riguarda il diritto alla detrazione d'imposta

Protagonista della vicenda è una società considerata non operativa per il triennio 2006/2008 cui veniva di conseguenza negato il diritto alla detrazione dell'Iva maturata nel triennio

Per la norma UE è considerato soggetto passivo Iva con diritto alla detrazione dell'Iva chiunque eserciti un'attività economica indipendentemente dallo scopo e dai risultati di tale attività

LA DISCIPLINA SULLE SOCIETA' DI COMODO

La Società, che è al 4^a esercizio, dal 2021 ha all'attivo immobili per € 500.000 da cui ritrae da tre anni un affitto annuo pari a € 12.000

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

☐

Impegno allo scioglimento

☐

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari
	1	2	4	6	7	8
		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale
RS117	Titoli e crediti	1	2%		4	1,50%
		,00			,00	
RS118	Immobili ed altri beni	500.000	6%		500.000	4,75%
		,00			,00	
RS119	Immobili A/10		5%			4%
		,00			,00	
RS120	Immobili abitativi		4%			3%
		,00			,00	
RS121	Altre immobilizzazioni		15%			12%
		,00			,00	
RS122	Beni piccoli comuni		1%			0,9%
		,00			,00	
		Ricavi presunti	Ricavi effettivi			Reddito presunto
RS123	Totale	2	3		5	
		30.000	12.000		23.750	
		,00	,00		,00	
			Agevolazioni		Variazioni in aumento	
RS124		1	2	3		
		,00	,00	,00		
RS125	Reddito imponibile minimo					23.750
						,00

La correzione di un errore contabile si esegue andando ad incrementare o decrementare direttamente il patrimonio netto, senza passaggio dal conto economico (tranne che l'errore non sia rilevante)

Ad esempio l'omessa rilevazione di un costo si corregge iscrivendo in dare una riserva di utili e in avere il debito verso il creditore

L'imputazione diretta a patrimonio netto assume rilevanza fiscale ex art. 109, co. 4 del Tuir per le società Oic adopter diverse dalle microimprese

Tale norma prevede che si considerano comunque imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio netto per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa

Dal punto di vista fiscale però, la Circ. 31/E/2013 ha sempre negato che si potesse agire con una variazione in diminuzione fiscalmente ammessa nell'anno di correzione, costringendo alla redazione di una dichiarazione integrativa a favore nell'anno in cui l'errore era stato commesso

La modalità di recupero fiscale del costo sopra descritta (dichiarazione integrativa + quadro DI) viene sostituita dal 2022 da una procedura evidentemente più semplice

La procedura semplificata è applicabile esclusivamente alle società che sottopongono il proprio bilancio a revisione legale dei conti (anche se volontaria)

L'art. 8 del DL. 73/2022 risolve il dualismo fiscale/contabile affermando che la correzione contabile assume anche rilevanza fiscale per cui si potrà effettuare la variazione in diminuzione nell'anno di correzione e non nell'anno di effettuazione dell'errore a patto che quest'ultimo anno non sia già prescritto

L'art. 3 Dl. n. 127/2015 ha introdotto la riduzione di due anni del termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva ai soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a € 500



Per i commercianti al dettaglio e per chi opera nei confronti dei privati consumatori, la riduzione si applica a condizione che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri siano memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente




Per le società con ricavi < € 5 mln. che abbiano utilizzato solo strumenti di pagamento tracciabili per tutte le operazioni attive e passive sono ridotte alla metà le sanzioni relative agli obblighi di dichiarazione, fatturazione e registrazione



Comunicazione art. 4
D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza







NUOVO ROL E DEDUCIBILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

Raffronto tra vecchia e nuova procedura

Vecchia procedura




Ricavi della produzione	210
Costi della produzione	<u>- 160</u>
ROL	50
Ammortamenti e leasing	<u>20</u>
ROL rettificato	70
Oneri finanziari max deducibili	21




Si presuppone in entrambi gli esercizi che ammortamenti e leasing siano totalmente deducibili (NO auto e NO fabbricati)

Nuova procedura



Ricavi della produzione	210
Costi della produzione	<u>- 140</u>
ROL	70
Ammortamenti e leasing	<u>20</u>
ROL rettificato	90
Oneri finanziari max deducibili	27



Si presuppone in entrambi gli esercizi la presenza di costi indeducibili auto per € 12, telefoniche per € 6 e ristoranti per € 2

NUOVO ROL E DEDUCIBILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

Ricordarsi di utilizzare l'eccedenza di Rol riportata dagli esercizi precedenti (€ 22.000) e di riportare agli esercizi successivi l'eventuale quota di interessi passivi eccedenti la quota deducibile nell'esercizio 2023 (€ 11.000)

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

RF118	Interessi passivi	1	43.000 ,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	7.000 ,00	Interessi attivi	3	2.000 ,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	4	,00					
	Interessi passivi direttamente deducibili	5	2.000 ,00	Eccedenza interessi passivi	6	48.000 ,00											
RF119	5° Periodo imposta precedente	1	,00	4° Periodo imposta precedente	2	,00	3° Periodo imposta precedente	3	,00	2° Periodo imposta precedente	4	,00					
	Risultato operativo lordo	5	22.000 ,00	Precedente periodo d'imposta	6	50.000 ,00	Interessi passivi deducibili	7	37.000 ,00								
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile					Consolidato	Presente periodo d'imposta									
		1	,00	2	,00	3	,00										
		4° Periodo imposta precedente	4	,00	3° Periodo imposta precedente	5	,00	2° Periodo imposta precedente	6	,00	Precedente periodo d'imposta	7	,00				
RF121	Interessi riportabili	Interessi passivi non deducibili															
		Trasferiti al consolidato															
		non trasferibili al consolidato		Prestiti prima del 17/06/2016		Prestiti dal 17/06/2016											
		(di cui	1	,00	2A	,00	2B	,00	3	11.000 ,00							
		Interessi attivi															
	non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato														
		(di cui	4	,00	5	,00	6	,00									
RF122	PRESTITI PRIMA DEL 17/06/2016						ECCEDENZA ROL CONTABILE										
	ROL contabile residuo	1	,00	Interessi passivi	2	,00	Interessi passivi deducibili	3	,00	di cui non trasferibile al consolidato	3A	,00	Trasferita al consolidato	3B	,00	Eccedenza	4

Nel modello Redditi 2024 SC non sono più presenti i rigli RU150 e RU151 relativi rispettivamente all'**obbligo di indicazione del titolare effettivo** e del **cumulo tra diverse agevolazioni** che convergevano sugli stessi beni strumentali



Non è più richiesta l'indicazione nella Sez. 1 dei crediti d'imposta non automatici concessi da PP.AA. diverse dall'Ade che trasmettono a quest'ultima i dati sui beneficiari e sugli importi loro spettanti



Per tutti i crediti d'imposta permane comunque l'obbligo di compilare le Sezioni III-A e III-B relative ai crediti d'imposta ceduti ai soci dalle Srl trasparenti o ricevuti da terzi

MAPPA DELLE MODIFICHE



FACOLTA' DEDUZIONE FISCALE NEL QUADRO RF E NEL MODELLO IRAP

Risp. 66/E/2022

LE PREVISIONI CONTENUTE NEL CITATO COMMA 7-QUINQUIES DELL'ART. 60 DEL DL. N. 104/2020 CONSENTONO AL CONTRIBUENTE DI FAR CONCORRERE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DI PERIODO (E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA) LE QUOTE DI AMMORTAMENTO SOSPESSE, A PRESCINDERE DALL'IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO ALLE STESSSE CONDIZIONI E CON GLI STESSI LIMITI PREVISTI DAL TUIR E DAL DLGS. 446/1997

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

ALFA SRL CONTABILIZZA NEI BILANCI 2022 E 2023 LA QUOTA DI AMMORTAMENTO PER UN MACCHINARIO ACQUISTATO NEL 2021 PER € 25.000 SULLA BASE DEL 50% DEL COEFFICIENTE PREVISTO DAL DM. 31/12/1988 PARI AL 20%

RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	81	2	2.500	3	4	5	6			
					,00			,00			,00	
		7		8		9	10	11	12			
					,00			,00			,00	
		13		14		15	16	17	18			
					,00			,00			,00	
		19		20		21	22	23	24			
					,00			,00			,00	
		25		26		27	28	29	30			
					,00			,00			,00	
		31		32		33	34	35	36			
			,00			,00			,00			
		37		38		39	40	41	42			
			,00			,00			,00			
		43		44		45	46	47	48			
			,00			,00			,00			
		49		50		51	52	53	54			
			,00			,00			,00			
										55	2.500	,00

SEZIONE I

Riconciliazione
dati di bilancio
e fiscali

RV1	Valore contabile	Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente	
		1	2	3			4	5
		MACCHINARI						,00
		Valore iniziale		Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo	
		5	22.500 ,00	6 ,00	7 2.500 ,00	8 20.000 ,00	9	,00
	Valore fiscale	Valore iniziale		Incrementi	Decrementi	Valore finale		
		10	20.000 ,00	11 ,00	12 5.000 ,00	13 15.000 ,00		

Grazie e arrivederci